SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 516)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1977

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni vi è stata una rapida evoluzione dei sistemi di assicurazione e credito all'esportazione dei principali Paesi industrializzati. Ovunque sono stati introdotti nuovi strumenti di intervento pubblico a favore delle esportazioni a pagamento differito, volti a soddisfare le esigenze di un mercato internazionale in rapida espansione e con una concorrenza sempre più agguerrita. Anche in Italia si avverte da tempo l'esigenza di ammodernare la vigente legislazione che risale ad un decennio fa. Il presente disegno di legge recepisce queste istanze osservando la naturale continuità con la legge 28 febbraio 1967, n. 131, che regola questa complessa materia.

Nell'avanzare le nuove proposte si è voluto tenere conto, in particolare, dell'opportunità di introdurre alcune misure che senza arrecare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, migliorino la funzionalità, la tempestività e l'efficienza del sistema sotto i profili sostanziale e procedurale, allineando il nostro sistema a quelli dei Paesi concorrenti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500) — 2/3/4

Le principali innovazioni che si propone di apportare al vigente sistema riguardano i seguenti aspetti:

1) *sotto il profilo istituzionale* è prevista la costituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni di una apposita Sezione destinata ad assolvere direttamente tutti i compiti assicurativi e gestionali, nonchè, su delega del Ministero del commercio con l'estero, quelli valutari per una ampia gamma di operazioni. Attualmente si verifica una dispersione delle funzioni tra Ministero del commercio con l'estero, Istituto nazionale del commercio con l'estero, Comitato assicurazione crediti ed Istituto nazionale delle assicurazioni, che comporta una pluralità di atti e procedure la cui durata spesso supera i sei mesi. Tali procedure, oltre a risultare inconciliabili con le attuali esigenze del commercio internazionale, incidono negativamente sulla tempestività dell'azione di sostegno e sulla concorrenzialità dei nostri prodotti sui mercati esteri. Il costituendo Organo specializzato accentrerà le varie fasi e risulterà l'unico responsabile per il rapido espletamento delle procedure. In questo modo anche il nostro Paese potrà avvalersi di un apposito organismo — come da anni dispongono tutti i nostri più importanti concorrenti — che consentirà di ridurre notevolmente i tempi tecnici per il rilascio delle garanzie.

La Sezione non comporterà nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato essendo previsto che per il fondo di dotazione venga utilizzata una parte delle attività della attuale gestione. Il personale dipendente, che sarà reclutato prevalentemente tra le persone più qualificate degli Enti e delle Amministrazioni oggi impegnate nell'attuale sistema, sarà senz'altro inferiore alle cento unità;

2) *sotto il profilo assicurativo*, è previsto un notevole ampliamento del sostegno pubblico per le esportazioni con pagamento a breve termine, che interessano soprattutto le piccole e medie imprese, allineandoci così ai sistemi in vigore nei principali Paesi con strutture industriali parallele alle nostre. Il sostegno del breve termine rappresenta soprattutto un notevole incentivo a quel flusso di esportazioni che maggiormente deve contribuire a riequilibrare i nostri conti con l'estero. Sinora, invece, il sostegno assicurativo è stato concesso quasi esclusivamente a favore delle operazioni a pagamento differito a medio e lungo termine, cioè a meno di un decimo delle esportazioni totali mentre i Paesi nostri concorrenti — grazie ad un ampio ricorso alla copertura delle esportazioni a breve termine — sono in grado di sostenere anche un terzo delle loro esportazioni. Per colmare tale divario viene prevista l'introduzione di un apposito *plafond* rotativo di 5.000 miliardi, limite che dovrebbe essere sufficiente a coprire le necessità di circa un terzo delle nostre vendite all'estero a breve termine. Si provvede, infine, ad ampliare la gamma delle operazioni assicurabili e dei rischi coperti, per adeguare il nostro campo di intervento a quello degli altri Paesi;

3) *sotto il profilo del finanziamento* si provvede ad eliminare lo sfasamento tra la fissazione del *plafond* assicurativo per le operazioni a medio termine e la disponibilità dei fondi agevolativi del Mediocredito centrale per le relative operazioni. Sinora la mancanza di collegamento tra i due momenti ha causato gravissimi scompensi che hanno provocato a volte addirittura la paralisi del sistema, danneggiando le nostre esportazioni dei beni strumentali a pagamento differito, che arrecano indiscutibili vantaggi per l'avanzamento tecnologico ed il mantenimento dei livelli produttivi. Attualmente, infatti, il *plafond* assicurativo viene fissato con legge di bilancio per l'anno successivo, mentre lo stanziamento al Mediocredito centrale dei mezzi finanziari destinati all'agevolazione avviene con apposita legge, con periodicità irregolare, a volte persino dopo che è stato chiuso l'esercizio finanziario cui si riferisce. Si è resa impossibile qualsiasi programmazione settoriale degli interventi pubblici e degli investimenti degli operatori.

Per quanto riguarda la tecnica degli interventi agevolativi, si provvede inoltre a dare maggiore flessibilità al sistema consentendo alle autorità monetarie di adegua-

re con tempestività il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, nonchè le condizioni dell'intervento stesso. In tal modo, risulteranno facilitate sia le operazioni di provvista sui mercati dei capitali nazionali ed esteri, sia le condizioni e modalità delle operazioni di impiego.

Infine, il disegno di legge consente una più netta distinzione tra operazioni commerciali ed operazioni di aiuto allo sviluppo, che attualmente non hanno nella legge una collocazione ben definita, come invece avviene per tutti gli altri Paesi membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Operando questa distinzione si tende a restituire al credito all'esportazione la sua vera natura di strumento commerciale, utilizzando per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo tecniche di erogazione più idonee a farne risaltare l'aspetto di aiuto ed il carattere politico.

Le suddette proposte di riorganizzazione del sistema di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione comportano la necessità di modificare la maggiore parte degli articoli della vigente legge 28 febbraio 1967, n. 131; pertanto si è ritenuto preferibile rielaborare l'intero testo legislativo. In particolare, la riorganizzazione del sistema, le modifiche e gli ampliamenti portati riguardano i punti appresso illustrati.

In campo assicurativo le funzioni sinora espletate dai vari organi preposti al sistema vengono accentrate in un unico organismo specializzato (Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione), costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, e posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro ed il controllo della Corte dei conti (articolo 1).

Si provvede a modificare l'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge del 25 luglio 1956, n. 786, prevedendo (articolo 2, ultimo comma) la delega del Ministero del commercio con l'estero alla Sezione in ordine al rilascio delle autorizzazioni valutarie, inclusi gli affidamenti, per la effettuazione di esportazioni con regolamento oltre i normali termini, non demandate alla competenza delle banche. Tale delega dovrebbe riguardare in generale le esportazioni con pagamento dilazionato fino a 5 anni. Si perviene in tal modo alla auspicata unificazione dei due procedimenti amministrativi, quello valutario e quello assicurativo, per un'ampia gamma di operazioni.

Il nuovo organo sarà in grado di realizzare, sotto il controllo delle Autorità di governo, una politica di sostegno delle nostre esportazioni funzionale ed efficiente, indispensabile nel mondo dinamico del commercio internazionale.

Sotto il profilo organizzativo, la sensibile riduzione dei tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento delle procedure è resa possibile dall'attribuzione di poteri decisionali al Comitato esecutivo (articolo 8), composto da rappresentanti dei Dicasteri economici competenti (Tesoro, Affari esteri, Commercio con l'estero, Industria, commercio ed artigianato), in quanto tale organo è chiamato ad assolvere compiti caratterizzati da un preminente interesse pubblico, quale è quello dell'incentivazione delle esportazioni.

Il Consiglio di amministrazione, nel quale sono rappresentati i Ministeri economici competenti, l'Ufficio italiano dei cambi, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, la Banca d'Italia, il Mediocredito centrale ed altri Enti ed organizzazioni del settore determinerà la politica di intervento della Sezione, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Governo (articolo 6).

Attesi i delicati compiti affidati alla Sezione che oltre che nel settore assicurativo svolgerà funzioni nell'ambito dei rapporti commerciali con l'estero nonchè in campo valutario, con la delega prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2, si rende indispensabile disporre di un organismo altamente specializzato, e quindi di personale selezionato ed assunto direttamente dagli organi responsabili della Sezione.

Per le garanzie relative ad esportazioni con regolamento a breve termine viene introdotto un apposito *plafond* rotativo di 5.000 miliardi (articolo 17); la breve durata delle relative coperture, da attuare in genere mediante l'adozione di polizze globali, con-

sentirà di utilizzare il suddetto *plafond* in via reiterativa, con carattere di continuità.

Per le altre operazioni, regolate a medio termine, rimane in essere un *plafond* annuo, la cui determinazione, mediante legge di approvazione del bilancio dello Stato, mantiene il sistema sotto il controllo dell'autorità politica e monetaria in relazione alle esigenze congiunturali ed al fabbisogno degli stanziamenti pubblici occorrenti per l'agevolazione creditizia di quella quota di esportazioni rappresentata dalle forniture di beni strumentali.

Il campo di intervento assicurativo dello Stato viene esteso ad ulteriori operazioni, per le quali da più parti si auspica il sostegno pubblico. Si prevedono infatti (articolo 15):

la garanzia diretta alle banche per i finanziamenti a breve termine concessi agli operatori a fronte di operazioni di esportazione: questa garanzia, che trova applicazione in vari Paesi, consentirà una maggiore propensione delle banche ad intervenire nei finanziamenti sopra indicati e, verosimilmente, un abbassamento del tasso di interesse per l'operatore, in relazione alla riduzione del rischio a carico della banca;

la garanzia per gli investimenti diretti all'estero, limitatamente a quelli costituiti da apporto di beni strumentali, oppure di capitali destinati ad attività connesse con l'approvvigionamento di materie prime; con l'introduzione di tale copertura, peraltro limitata a specifici investimenti che si inquadrino nella politica di incremento delle nostre esportazioni e che possono pertanto interessare particolari settori delle nostre industrie di trasformazione, si colma in parte una lacuna esistente nel nostro sistema nei confronti degli altri Paesi della CEE e dell'area OCSE;

la garanzia in ordine alle locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (operazioni di *leasing*);

la garanzia per le merci esposte in mostre e fiere.

Viene poi prevista la garanzia per i crediti concessi da banche estere a beneficiari di Paesi terzi, nel caso in cui i suddetti crediti siano destinati al pagamento di forniture italiane (cosiddette operazioni triangolari) (articolo 16).

In merito al contenuto dei rischi assumibili viene introdotta la garanzia diretta dello Stato per i rischi commerciali a breve termine (articolo 2) attualmente prevista soltanto in riassicurazione delle Compagnie private; si interesserà in tal modo, così come viene attuato dagli altri organismi esteri, una maggiore quota delle nostre correnti esportative, consentendo nello stesso tempo un più equilibrato andamento della situazione finanziaria della gestione, la cui attività si è finora accentrata nella copertura dei rischi politici relativamente ad operazioni a medio termine, per le quali il rischio è notoriamente più elevato.

Inoltre viene prevista (articolo 14) l'estensione delle garanzie relativamente al mancato ritiro delle merci da parte del committente estero, ai pagamenti contestuali, alle fidejussioni prestate per partecipare a gare indette per l'esecuzione di lavori all'estero (attualmente limitata alle sole forniture di merci e servizi), alle cauzioni prestate a garanzia della buona esecuzione del contratto per le forniture di merci e servizi (attualmente prevista soltanto a fronte di esecuzione di lavori).

Infine, sempre per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, la nuova normativa provvede a instaurare nel sistema una maggiore flessibilità ed adattabilità alle mutevoli situazioni congiunturali in rapporto alle esigenze della politica commerciale governativa; infatti si prevede (articolo 7) che le modalità applicative dell'assicurazione siano stabilite mediante delibere del Consiglio di amministrazione della Sezione, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante.

Per quanto riguarda l'aspetto del finanziamento, le innovazioni proposte riguardano la eliminazione dei vincoli che non hanno garantito finora la funzionalità del sistema, quali:

la mancanza di corrispondenza tra importo delle operazioni con regolamento a medio termine ammesse alla garanzia assi-

curativa e mezzi necessari per la riduzione del costo dei finanziamenti;

la lunghezza dei tempi necessari per la emanazione degli atti amministrativi occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti.

In ordine al primo aspetto il disegno di legge prevede l'introduzione di una norma riguardante lo stanziamento annuale, e quindi temporalmente collegata con la determinazione del *plafond* assicurativo, dei fondi destinati all'agevolazione delle esportazioni con pagamento a medio termine (articolo 25). La predeterminazione annuale sia del limite delle garanzie assicurative assumibili che dei fondi destinati al finanziamento agevolato consentirà una programmazione dell'utilizzo delle risorse da destinare al settore delle esportazioni, la cui entità sarà determinata tenendo conto delle esigenze congiunturali ed in base alle scelte prioritarie decise dalle Autorità politiche e monetarie.

In secondo luogo viene eliminata l'astratta predeterminazione della misura del contributo stabilito nel caso di ricorso da parte del Mediocredito centrale a fonti sussidiarie di provvista, prevedendo che la misura di questo contributo venga determinata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in base alla situazione del mercato dei capitali esistente all'atto del ricorso alle fonti sussidiarie ed al livello del tasso di impiego del Mediocredito centrale (articolo 22).

Viene poi prevista l'introduzione della concessione della garanzia dello Stato per la provvista effettuata sui mercati esteri destinata al finanziamento dei crediti alla esportazione (articolo 23). Inoltre viene prevista la possibilità della corresponsione di un contributo agli interessi secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sui finanziamenti ottenuti all'estero dai nostri operatori nel quadro di singoli contratti di forniture (articolo 24). Tali innovazioni tendono a favorire il ricorso al mercato finanziario estero al fine di ridurre la pressione sul mercato italiano dei capitali, preservando quindi il finanziamento degli investimenti interni.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, le proposte del disegno di legge semplificano le procedure della determinazione delle modalità dell'intervento pubblico, demandando la determinazione stessa, in linea con quanto avviene negli altri settori di incentivazione, al Ministero del tesoro previa delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, consentendo in tale modo una maggiore possibilità di allineamento dei tassi alla politica della Autorità monetarie (articolo 18, ultimo comma).

Infine, per l'aspetto del finanziamento agevolato si provvede:

ad eliminare il vincolo, previsto dalla legge n. 131 del 1967, che impedisce l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di durata superiore ai cinque anni qualora le stesse non siano garantite dalla assicurazione dello Stato: la richiamata disposizione ha dato luogo a situazioni del tutto anomale, in quanto la gestione è stata costretta ad assicurare operazioni per rischi in effetti inesistenti, aggravando i costi degli operatori;

ad ampliare la portata della norma introdotta dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492), estendendo l'agevolazione anche ai crediti concessi durante il periodo di approntamento della fornitura non solo nel caso di rilascio di effetti da parte dell'importatore, ma anche a fronte di una documentazione definita idonea, purchè il periodo di approntamento abbia una certa durata (articolo 19, secondo comma). In questo modo l'intervento statale si allinea alle agevolazioni applicate nei Paesi esteri industrializzati.

Il disegno di legge propone inoltre una più precisa e netta distinzione tra operazioni commerciali e aiuto allo sviluppo, azione, quest'ultima, che viene svolta compatibilmente con le nostre possibilità finanziarie ed in applicazione di accordi intergovernativi o di intese a livello multilaterale. Attualmente la concessione di crediti finanziari ai Paesi emergenti è disciplinata dal titolo II della legge n. 131 del 1967 che regola altresì

le garanzie assicurative relative ai crediti finanziari legati a forniture italiane.

Il disegno di legge propone innanzitutto di ricondurre — in base ad una più logica sistematica — la normativa assicurativa dei crediti il cui utilizzo è destinato al pagamento di forniture italiane, normalmente definiti « crediti acquirenti », nella classificazione delle altre operazioni assicurabili (articolo 15) destinate al sostegno delle nostre esportazioni, riservando alle operazioni di aiuto l'apposito titolo IV.

Si provvede, altresì, a coordinare ed armonizzare, nel più ampio contesto della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo, i programmi italiani di cooperazione economica e finanziaria, con l'azione svolta nel quadro della cooperazione tecnica, disciplinata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Al fine di consentire la presa di cognizione da parte del Parlamento dell'incidenza delle operazioni di aiuto, viene prevista l'istituzione di un fondo rotativo alimentato da stanziamenti pubblici in linea capitale (articolo 26). La gestione del Fondo viene affidata al Mediocredito centrale, che potrà stipulare convenzioni finanziarie con Stati e Banche centrali esteri, a seguito di autorizzazione dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri e del commercio con l'estero. Per questo motivo si è ritenuto opportuno integrare la composizione del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con un rappresentante del Ministero degli affari esteri (articolo 29).

Ritenendosi comunque che in dipendenza della situazione del bilancio dello Stato sarà difficile, almeno per i prossimi anni, prevedere adeguati stanziamenti pubblici in linea capitale, si è ritenuto opportuno mantenere la possibilità, già prevista agli articoli 8 e 12 della legge n. 131 del 1967, di effettuare tali operazioni con il ricorso al mercato dei capitali e stanziamenti di appositi contributi agli interessi a carico dello Stato (articolo 27). Per una migliore qualificazione del carattere pubblico di tale tipo di operazione, si è preferito avvalersi direttamente del Mediocredito centrale (articolo 27, primo comma), riservando agli istituti finanziatori primari l'effettuazione delle operazioni destinate al rifinanziamento di crediti italiani nei confronti dei Paesi esteri che si trovino in momentanee difficoltà di pagamento (articolo 27, terzo comma).

Infine, nelle disposizioni finali e transitorie, si provvede a coordinare la presentazione del piano previsionale della sezione con quello del Mediocredito centrale (articolo 28); ad aggiornare i benefici già previsti dalla legge n. 131 del 1967 alla nuove disposizioni regolanti la materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) (articolo 31); a prevedere, per non creare alcun vuoto legislativo, l'entrata in vigore della nuova legge, trascorsi 60 giorni dall'insediamento degli organi della Sezione (articolo 38).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La Sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della Sezione a mezzo di un proprio magistrato, posto in posizione di fuori ruolo, che assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

La Sezione è autorizzata ad assumere, in assicurazione e in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Le polizze emesse dalla Sezione sono garantite dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la Sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti italiani ed esteri operanti

nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro del commercio con l'estero può delegare alla Sezione le competenze di cui alla lettera *d*) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

Art. 3.

L'ordinamento ed il funzionamento della Sezione sono disciplinati dallo Statuto, che verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri, con l'osservanza di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 4.

Gli organi della sezione sono:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei revisori;
5) il direttore generale.

Art. 5.

Il presidente della Sezione è il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e convoca il Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito, a tutti gli effetti, dal vice presidente, che è designato dal Ministero del tesoro e scelto tra i due rappresentanti dello stesso Ministero in seno al Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

il presidente;

due funzionari del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due funzionari del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;

un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi;

un funzionario dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo:

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

un rappresentante degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, designato dall'Associazione bancaria italiana;

un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

un rappresentante della Confederazione generale della piccola industria - CONFAPI.

I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, con diritto di voto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione della Sezione; in particolare ha il compito di:

a) determinare i criteri di gestione della Sezione;

b) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

c) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonchè quelle di assicurazione e di riassicurazione;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 1 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) proporre la nomina del direttore generale;

h) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministero non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto da:

il vice presidente della Sezione, che lo presiede;

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente della Sezione, il comitato esecutivo è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro in seno al comitato stesso.

I componenti del comitato esecutivo vengono scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione e sono nominati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa il direttore generale con funzioni di segretario.

Il comitato esecutivo ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 2.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera *a*), riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera *b*), sono sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministero non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni pri-

vate; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

Art. 10

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ai quali può proporre la emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguire le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; sovraintende alle attività degli uffici.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *g*) dell'articolo 7.

La carica del direttore generale è incompatibile con altre attività.

Il direttore generale è assistito da un vice direttore generale che esercita le funzioni ed i poteri del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Il vice direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 11.

Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale dipendente della Sezione è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale.

In sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze della Sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

Le norme per l'assunzione del personale con il relativo stato giuridico saranno sta-

bilite con regolamento da approvare con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

In sede di prima applicazione della presente legge, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al comma precedente, potrà essere disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, l'assunzione del personale dipendente strettamente necessario per il funzionamento della Sezione.

Art. 12.

Alla Sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 13.

Il Fondo di dotazione della Sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La Sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del Fondo di dotazione, nonchè con le riserve.

Il Fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle

somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la Sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del Fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

TITOLO II

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14.

Le garanzie che la Sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 2 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m*) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro

a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi apportati o di somme spettanti all'impresa nazionale, difficoltà o mancato trasferimento degli utili in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera.

Art. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14);

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere

e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero, costituiti da apporto di beni strumentali o di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o Banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da Aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazione di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti

anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g*) ed *h*) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, Banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 2, 14 e 15, lettera *g*), la Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purchè detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

Art. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *h*) dell'articolo 15 della presente legge.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare

qualsiasi operazione finanziaria sugli effetti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni e le modalità dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione purchè, in questo caso, il periodo di approntamento della fornitura non sia contrattualmente inferiore a diciotto mesi. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali

di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma prcedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Art. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Art. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro del tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministero del tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori

da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera *b*), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

TITOLO IV

CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 26.

Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, Banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito

centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministero del tesoro, su proposta del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere a Stati, Banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo crediti finanziari destinati alle finalità di cui al precedente articolo 26, comma primo.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e Banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministero del tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Contestualmente alla presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro del tesoro presenta il piano previsionale sugli impegni assi-

curativi della Sezione e sui fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la Sezione trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, numero 265.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal Consiglio generale dello stesso istituto.

Art. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Art. 31.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assi-

curazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*).

I titoli di cui alla precedente lettera *a*), qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli assicurati o finanziati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 32.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Consiglio di amministrazione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 33.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della Sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Art. 34.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, numero 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 36.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla Sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 37.

In caso di liquidazione della Sezione, gli utili e le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 38.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della Sezione, di cui all'articolo 4.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.